

**SPECIFICHE SU INTERVENTI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE**

**INDICE**

**0. Premesse e finalità**

**1. Opere di competenza statale**

**2. Opere di competenza sovracomunale**

**3. Complessità progettuale**

**4. Varianti sostanziali a pratiche di interesse sovracomunale già istruite dalle Strutture Tecniche regionali o comunali**

**5. Particolari categorie di opere**

**5.a A2.2.1 – Ospedali**

**5.b B2.3.1 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs n. 334 del 17 agosto 1999, individuati nei piani provinciali di protezione civile**

**5.c B2.1.8 - Grandi e medie strutture di vendita che, per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza sovracomunale ricomprese all'interno degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale**

**6. Altre tipologie di opere**

---

**PREMESSE E FINALITA' DEL PRESENTE ALLEGATO**

L'art. 15 della L.R. 13 del 2015 di *Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, al comma 2 lett. b) dispone che alla Regione compete *“l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”*.

Con D.G.R. n. 1190 del 26 luglio 2021<sup>1</sup> è stato approvato l'atto di indirizzo per *“l'individuazione degli interventi di rilievo sovracomunale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii.”* come rettificato con la D.G.R. n. 1343 del 30 agosto 2021<sup>2</sup>.

Il presente atto regionale risponde alle esigenze, manifestatesi già nei primi mesi di applicazione della DGR sopra richiamata, di fornire utili indicazioni e approfondimenti per l'individuazione degli interventi di interesse sovracomunale.

Nel seguito verranno richiamati alcuni riferimenti generali utili per individuare tali categorie di interventi, in particolare ai punti 2 e 3, che ne individuano i parametri caratterizzanti, e successivamente approfondimenti con riferimento a tre categorie di opere per le quali si è ritenuto necessario fornire apposite specifiche.

---

<sup>1</sup> Pubblicata sul BURERT n. 256 del 18 agosto 2021.

<sup>2</sup> Pubblicata sul BURERT n.286 del 29 settembre 2021.

## 1. Opere di competenza statale

Il comma 1 dell'art. 9 della L.R. n. 19 del 2008 specifica che *“Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e ad opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d'area vasta e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati. Resta salva la competenza delle amministrazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione per le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato.”*

Il legislatore statale è intervenuto di recente a colmare la lacuna circa l'individuazione degli organismi statali competenti a valutare la conformità alle norme tecniche sulle costruzioni dei progetti di lavori pubblici di interesse statale e dei progetti ad essi equiparati<sup>3</sup>, con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies all'art. 5 del DL 136/2004 (novellato dall'art. 10, comma 7 bis, del DL 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020).

In particolare, il nuovo comma 2-ter prevede che **per i progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato** *“la verifica di conformità alla normativa tecnica delle costruzioni sia effettuata dalle stazioni appaltanti nell'ambito della verifica preventiva della progettazione, di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)”*.

## 2. Opere di competenza sovracomunale

Gli interventi di interesse sovracomunale sono individuati **esclusivamente tra** quelli che riguardano *gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003* (secondo la definizione contenuta nella L.R. 13 del 2015 e riportata in premessa), di cui, quindi, costituiscono un sottoinsieme.

**Sono dunque esclusi tutti gli interventi su edifici che si configurano in classe d'uso 1 e in classe d'uso 2.**

Per la predisposizione degli elenchi contenuti nell'Allegato 1 alla DGR 1190/2021 e s.m.i. sono, dunque, state considerate le costruzioni descritte nella DGR 1661 del 2009 di *“approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”*, estrapolando quelle categorie di costruzioni che hanno **insito nel ruolo dell'opera il compito di “soddisfare” le esigenze di più Comuni.** Ciò nonostante, ancorché appartenenti ad una di tali categorie di opere occorre accertarsi del soddisfacimento dei requisiti richiesti al cap.1, punti a, b e c dell'Allegato 1 alla D.G.R. 1343/2021.

Le opere di interesse sovracomunale saranno soggette ad autorizzazione sismica preventiva o a deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nel caso di interventi di minore rilevanza, secondo le disposizioni della DGR 1814 del 2020<sup>4</sup>. In tale caso il progetto depositato sarà soggetto al controllo.

## 3. Complessità progettuale

Nella delibera 1190/2021, come rettificata dalla DGR 1343/2021, viene specificato che uno degli elementi utili per valutare se un intervento è di interesse sovracomunale è che questo abbia *“ipotesi di progetto che necessitino di una trattazione non usuale tra quelle ordinarie”*. La complessità strutturale alla quale si fa riferimento non è corrispondente a quanto riportato nella D.G.R. 1814 del 2020<sup>4</sup> **che individua le “nuove**

<sup>3</sup> *Ai lavori pubblici di interesse statale sono equiparati ai fini delle modalità di svolgimento di detta verifica di conformità alle norme tecniche per le costruzioni, anche i lavori pubblici “comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato”.*

<sup>4</sup> D.G.R. 1814 del 7 dicembre 2020 *“Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020”.*

**costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse” esclusivamente al fine di individuare quelle da assoggettare ad autorizzazione sismica**, ma a progetti per i quali la Struttura tecnica comunale valuti, in accordo con la Struttura regionale, di chiedere il supporto della medesima in considerazione della complessità progettuale.

#### **4. Varianti sostanziali a pratiche di interesse sovracomunale già istruite dalle Strutture Tecniche regionali o comunali**

Le eventuali varianti sostanziali in corso d’opera (come definite dalla D.G.R. n. 2272 del 2016<sup>5</sup>) a progetti istruiti dalle:

- Strutture Tecniche regionali saranno istruite dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;
- Strutture Tecniche comunali territorialmente competenti, saranno istruite dalle medesime Strutture tecniche comunali.

Nel caso di varianti non sostanziali a progetti originari l’eventuale controllo degli “*elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale*” di cui al punto 3 dell’Allegato 2 alla D.G.R. sopra richiamata, sarà di competenza delle Strutture tecniche secondo i criteri sopra richiamati.

#### **5. Particolari categorie di opere**

Il presente atto provvede a fornire dettagli per consentire una rapida individuazione degli interventi rientranti nelle tre categorie di costruzioni:

- A2.2.1 – Ospedali
- B2.3.1 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs n. 334 del 17 agosto 1999, individuati nei piani provinciali di protezione civile
- B2.1.8 - Grandi e medie strutture di vendita che, per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza sovracomunale ricomprese all'interno degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale <sup>(6)</sup>

che, qualora venga escluso l’interesse statale, possiedono i requisiti per essere classificati di interesse sovracomunale.

Ciò in quanto si tratta di costruzioni che per la loro destinazione d’uso, diversità tipologica e diffusione sul territorio, potrebbero essere fatte rientrare erroneamente in tale categoria di opere.

##### **5.a A2.2.1 – Ospedali**

Le strutture sanitarie identificabili quali “**Ospedali**”, limitatamente all’applicazione della DGR 1343/2021, cioè alla valutazione dell’interesse sovracomunale, sono quelle di **proprietà pubblica** che presentano i seguenti **requisiti minimi**:

- un servizio di accettazione, fornito di necessari apprestamenti per l’igiene personale dei malati e di locali adeguati per l’osservazione dei ricoverati, divisi per sesso;
- idonei locali di degenza distinti a seconda della natura delle prestazioni, del sesso ed età dei malati;
- locali separati per l’isolamento e la cura degli ammalati di forme diffuse;
- adeguati servizi speciali di radiologia e di analisi;
- servizi speciali di trasfusione e di anestesia;
- biblioteca e sala di riunione per i sanitari;

<sup>5</sup> D.G.R. 21 dicembre 2016, n. 2272 “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008”.

<sup>6</sup> L.R. 5 luglio 1999, n. 14 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114”.

- servizi di disinfezione, lavanderia, guardaroba, fardelleria, bagni, cucina, dispensa;
- servizio di pronto soccorso con adeguati mezzi di trasporto;
- poliambulatori da utilizzarsi anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi, per le attività di medicina preventiva e di educazione sanitaria in collegamento con le altre istituzioni sanitarie della zona;
- servizio di assistenza religiosa;
- sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento di polizia mortuaria e di quella locale.

Si allega di seguito l'attuale elenco degli "Ospedali" di interesse sovracomunale:

#### **Provincia di Piacenza**

- **Azienda usl di Piacenza**
  - Ospedale di Bobbio (BOBBIO)
  - Ospedale di Castel San Giovanni (CASTEL SAN GIOVANNI)
  - Ospedale di Fiorenzuola d'Arda (FIORENZUOLA D'ARDA)
  - Ospedale Guglielmo da Saliceto (PIACENZA)
  - Stabilimento Giuseppe Verdi (VILLANOVA SULL'ARDA)

#### **Provincia di Parma**

- **Azienda usl di Parma**
  - Ospedale di Fidenza (FIDENZA)
  - Ospedale Santa Maria (BORGO VAL DI TARO)
- **Azienda ospedaliero-universitaria di Parma**
  - Ospedale Maggiore (PARMA)

#### **Provincia di Reggio Emilia**

- **Azienda ospedaliera di Reggio Emilia**
  - Arcispedale S.Maria Nuova (REGGIO EMILIA)
- **Azienda usl di Reggio Emilia**
  - Ospedale C. Magati (SCANDIANO)
  - Ospedale Civile di Guastalla (GUASTALLA)
  - Ospedale Franchini (MONTECCHIO EMILIA)
  - Ospedale S. Anna (CASTELNOVO NE' MONTI)
  - Ospedale S. Sebastiano (CORREGGIO)

#### **Provincia di Modena**

- **Azienda usl di Modena**
  - Ospedale di Pavullo nel Frignano (PAVULLO NEL FRIGNANO)
  - Ospedale di Sassuolo (SASSUOLO)
  - Ospedale di Vignola (VIGNOLA)
  - Ospedale Ramazzini (CARPI)
  - Ospedale S. Agostino-Estense (MODENA)
  - Ospedale S. Maria Bianca (MIRANDOLA)
- **Azienda ospedaliero-universitaria di Modena**
  - Policlinico di Modena (MODENA)

#### **Provincia di Bologna**

- **Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna**
  - Istituto Ortopedico Rizzoli (BOLOGNA)
- **Azienda usl di Imola**
  - Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. (IMOLA)
  - Ospedale S. Maria della Scaletta (IMOLA)
- **Azienda usl di Bologna**
  - Ospedale Bellaria (BOLOGNA)
  - Ospedale di Bentivoglio (BENTIVOGLIO)
  - Ospedale di Budrio (BUDRIO)

- Ospedale di Porretta Terme (ALTO RENO TERME)
- Ospedale di Vergato (VERGATO)
- Ospedale Giuseppe Dossetti Bazzano (VALSAMOGGIA)
- Ospedale Maggiore (BOLOGNA)
- Ospedale Simiani (LOIANO)
- Ospedale SS. Salvatore (SAN GIOVANNI IN PERSICETO)
- **Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna**
  - Policlinico S. Orsola-Malpighi (BOLOGNA)

#### **Provincia di Ferrara**

- **Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara**
  - Arcispedale S. Anna (FERRARA)
- **Azienda usl di Ferrara**
  - Ospedale del Delta (LAGOSANTO)
  - Ospedale Mazzolani Vandini (ARGENTA)
  - Ospedale S. Annunziata (CENTO)

#### **Provincia di Ravenna**

- **Azienda usl della Romagna**
  - Ospedale degli Infermi (FAENZA)
  - Ospedale S. Maria delle Croci (RAVENNA)
  - Ospedale Umberto I (LUGO)
  - Struttura sanitaria San Giorgio (CERVIA)

#### **Provincia di Forlì-Cesena**

- **Azienda usl della Romagna**
  - IRST Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori s.r.l. (MELDOLA)
  - Ospedale di comunità Santa Colomba (SAVIGNANO SUL RUBICONE)
  - Ospedale G.B. Morgagni-L. Pierantoni (FORLÌ)
  - Ospedale G. Marconi (CESENATICO)
  - Ospedale M. Bufalini (CESENA)
  - Ospedale Nefetti (SANTA SOFIA)
  - Ospedale P. Angioloni (BAGNO DI ROMAGNA)

#### **Provincia di Rimini**

- **Azienda usl della Romagna**
  - Ospedale Ceccarini (RICCIONE)
  - Ospedale Cervesi (CATTOLICA)
  - Ospedale Franchini (SANTARCANGELO DI ROMAGNA)
  - Ospedale Infermi (RIMINI)
  - Ospedale Sacra Famiglia (NOVAFELTRIA)

### **5.b B2.3.1 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs n.105 del 2015<sup>7</sup>**

Ai fini del controllo dei progetti strutturali, si considerano di interesse sovracomunale gli interventi di nuova realizzazione di stabilimenti a rischio incidente rilevante, mentre si considerano di competenza delle Strutture tecniche comunali gli interventi, anche di ampliamento, di stabilimenti RIR già esistenti alla data di pubblicazione della DGR 1343/2021 (29 settembre 2021).

<sup>7</sup> NB (All'indirizzo che segue sono elencati gli stabilimenti RIR esistenti nella Regione) <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria-rumore-elettrosmog/temi/stabilimenti-a-rischio-di-incidente-rilevante/per-approfondire/catasto-rir>

5.c **B2.1.8 - Grandi e medie strutture di vendita che, per dimensionamento e collocazione, assumono rilevanza sovracomunale ricomprese all'interno degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale** <sup>(6)</sup>

Si considerano di interesse sovracomunale gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti destinate ad attività di commercio al dettaglio in sede fissa, grandi o medio grandi, caratterizzate dalle seguenti classi dimensionali (DCR n. 1253/1999<sup>8</sup>):

1. Medio-grandi strutture di vendita:
  - superficie di vendita superiore a 800 mq fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti,
  - superficie di vendita superiore a 1.500 mq fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
2. Grandi strutture di vendita:
  - gli esercizi aventi superficie di vendita superiori ai limiti definiti per le medio-grandi strutture di vendita (sopra riportate);
3. Grandi strutture di vendita di livello superiore:
  - grandi strutture di vendita alimentari di almeno 4.500 mq di superficie di vendita e le grandi strutture non alimentari di almeno 10.000 mq di superficie.

**6. Altre tipologie di opere**

In generale, gli edifici di interesse sovracomunale devono fare riferimento ad ambiti territoriali sovracomunali; sono dunque esclusi edifici che, pur ricompresi nell'elenco delle categorie di opere di cui agli elenchi A e B della DGR 1343/2021, facciano riferimento ad ambiti locali.

Dette costruzioni devono, cioè, avere insito nel proprio ruolo il compito di "soddisfare" le esigenze di più Comuni.

Occorre, inoltre, valutare che (ad esempio nel caso di B2.1.1- Scuole centri di formazione e B2.1.3 - Strutture universitarie) gli spazi siano dedicati all'insegnamento (e/o alla ricerca nel caso di strutture universitarie) in modo continuativo e per un'estensione prevalente della superficie complessiva del fabbricato. Viceversa, a prescindere dall'essere individuati in classe d'uso III o in classe d'uso IV, si ritengono non di interesse sovracomunale singoli spazi individuati internamente a fabbricati di più ampia destinazione utilizzati per l'attività scolastica e/o per la formazione professionale oppure utilizzati in maniera saltuaria.

---

<sup>8</sup> Delibera Consiglio regionale n. 1253/1999 con le modifiche introdotte dalle DD.CC.RR: nn. 344/2002 – 653/2005 e DAL n. 155/2008.